



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2022  
COM(2022) 531 final

2022/0327 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu**

## RELAZIONE

La Repubblica di Vanuatu figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806<sup>1</sup> tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ("l'accordo"), a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017.

Dal 25 maggio 2015 Vanuatu attua programmi di cittadinanza per investitori che presentano rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza degli Stati membri dell'UE. In particolare, tali programmi consentono a cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto di ottenere facilmente la cittadinanza di un paese esente dall'obbligo del visto, permettendo così loro di aggirare la procedura di rilascio dei visti Schengen e ottenere un facile accesso all'UE in esenzione dall'obbligo del visto.

La Commissione ha valutato i programmi di cittadinanza per investitori attuati da Vanuatu e ha concluso che tali programmi rappresentano un rischio accresciuto per la sicurezza interna degli Stati membri. La valutazione ha inoltre concluso che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu potrebbero consentire a cittadini di paesi terzi di eludere la procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e la valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo, le parti possono sospenderlo in tutto o in parte per motivi di ordine pubblico o di tutela della sicurezza nazionale.

Alla luce di quanto precede, il 12 gennaio 2022 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio per sospendere parzialmente l'applicazione dell'accordo. Il Consiglio ha adottato la decisione il 3 marzo 2022. La sospensione è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

In seguito alla sospensione parziale dell'accordo in forza della decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, la Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, ha concluso che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri e ha stabilito che occorre intervenire. Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 sulla sospensione temporanea dell'esenzione

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu<sup>2</sup>, che concerne i titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015 e si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

A seguito dell'entrata in vigore, il 4 maggio 2022, della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu e a norma all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), ultimo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alla situazione che ha dato luogo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Il 12 maggio 2022 si è tenuta la riunione introduttiva del dialogo, durante la quale entrambe le parti hanno convenuto di collaborare per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente. A tal fine la Commissione ha proposto di organizzare riunioni tecniche mensili. Vanuatu ha accettato di nominare un interlocutore e di comunicare con la Commissione al riguardo, al fine di procedere con le successive riunioni tecniche. Tuttavia, nonostante i solleciti inviati dalla Commissione il 1° giugno e il 23 giugno 2022, Vanuatu non ha fornito alla Commissione alcun contatto o informazione.

Nel settembre 2022 i servizi della Commissione hanno ricevuto dai rappresentanti di Vanuatu un aggiornamento sulla situazione politica del paese; il Parlamento è stato sciolto il 18 agosto 2022 e le elezioni politiche sono previste per il 13 ottobre 2022. In tale contesto, i rappresentanti di Vanuatu hanno spiegato che qualsiasi decisione sul proseguimento del dialogo con la Commissione dovrà attendere i risultati delle elezioni politiche e la formazione di un nuovo governo.

Vanuatu non ha adottato misure volte ad affrontare le circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto; persiste pertanto un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri. Allo stesso tempo, la Commissione ritiene che Vanuatu non sia impegnata in un dialogo con l'Unione. La Commissione ritiene quindi che sia necessaria una sospensione totale dell'accordo.

Pertanto è opportuno che la decisione (UE) 2022/366 del Consiglio sia sostituita da una decisione del Consiglio sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu.

---

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu<sup>3</sup> ("l'accordo") è stato firmato e applicato in via provvisoria a partire dal 28 maggio 2015<sup>4</sup> allo scopo di agevolare i viaggi verso l'Unione dei cittadini di Vanuatu e i viaggi a Vanuatu dei cittadini dell'Unione.
- (2) L'accordo si basa sulla volontà comune dell'Unione e di Vanuatu di incoraggiare i contatti interpersonali, stimolare il turismo e rafforzare le attività commerciali tra l'Unione e Vanuatu.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo, ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. La decisione di sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
- (4) Vanuatu attua programmi di cittadinanza per investitori in base ai quali ha concesso la cittadinanza di Vanuatu a cittadini di altri paesi che non hanno alcun legame precedente con Vanuatu, adottando decisioni positive sulla grande maggioranza delle domande. Al marzo 2021 ha rilasciato oltre 10 500 passaporti, con una percentuale di domande respinte estremamente bassa<sup>5</sup>. Ciò solleva dubbi circa l'affidabilità dei controlli di sicurezza e di dovuta diligenza effettuati dalle autorità di Vanuatu.
- (5) Inoltre tra i paesi di origine dei richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza vi sono diversi paesi ai cui cittadini è richiesto il possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione.

---

<sup>3</sup> GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/1035, del 7 maggio 2015, del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 46).

<sup>5</sup> Informazioni fornite dall'ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021.

- (6) Negli scambi tra la Commissione e le autorità di Vanuatu (ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021), la Commissione ha espresso serie preoccupazioni in merito ai programmi di cittadinanza per investitori, in particolare alla concessione della cittadinanza a persone che figurano nelle banche dati dell'Interpol, alla mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, ai brevi periodi di trattamento dei programmi e alla mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti, e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità che l'obbligo del visto venisse ripristinato nel caso in cui non si fosse tenuto debitamente conto di tali preoccupazioni. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.
- (7) Di conseguenza, con decisione (UE) 2022/366 del Consiglio<sup>6</sup> l'applicazione dell'accordo è stata parzialmente sospesa. La sospensione è limitata ai passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.
- (8) Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso parzialmente l'accordo, è stato altresì necessario prevedere la sospensione a livello di diritto dell'Unione.
- (9) Sulla base del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, il 27 aprile 2022 la Commissione ha pertanto adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693<sup>8</sup> che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015 per un periodo di nove mesi, applicabile dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.
- (10) A seguito dell'entrata in vigore di tale sospensione, a norma del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno dato luogo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.
- (11) Sebbene il 12 maggio 2022 il dialogo abbia avuto inizio, successivamente Vanuatu non si è impegnata in modo significativo. Durante il periodo di nove mesi stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 non è stato pertanto possibile porre rimedio alle circostanze che hanno dato luogo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.
- (12) I programmi di cittadinanza per investitori attuati da Vanuatu continuano a rappresentare un rischio accresciuto per la sicurezza interna degli Stati membri e un'elusione della procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta. In mancanza di un impegno da parte di Vanuatu per porre rimedio a tali circostanze, è

---

<sup>6</sup> Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2022/366 e sospendere totalmente l'applicazione dell'accordo nei confronti di tutti i cittadini di Vanuatu.

- (13) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>9</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu è totalmente sospesa nei confronti dei cittadini di Vanuatu a partire dal 4 febbraio 2023.

*Articolo 2*

La decisione (UE) 2022/366 è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>9</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).